



CITTA' DI FINALE LIGURE
SETTORE: DIRIGENZA AREA 2
Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPIAGGIA
ATTREZZATA PER ATTIVITA' BALNEARI DEL CENTRO ESTIVO E SERVIZI EDUCATIVI
ESTIVI DEL COMUNE DI FINALE LIGURE. PERIODO ESTIVO ANNUALITA' 2026-2027
CON OPZIONE DI PROROGA PER L'ANNUALITA' 2028**

- Articolo 1 Oggetto dell'appalto**
- Articolo 2 Durata dell'appalto e importo stimato**
- Articolo 3 Revisione dei prezzi**
- Articolo 4 Fatturazione e pagamento**
- Articolo 5 Soggetti ammessi a presentare offerta**
- Articolo 6 Requisiti di partecipazione**
- Articolo 7 Caratteristiche organizzative del servizio oggetto di affidamento**
- Articolo 8 Personale**
- Articolo 9 Coordinatore del servizio**
- Articolo 10 Obblighi dell'appaltatore**
- Articolo 11 Criteri di valutazione dell'offerta**
- Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 13 Clausola sociale**
- Articolo 14 Responsabilità dell'appaltatore**
- Articolo 15 Vigilanza e controlli**
- Articolo 16 Divieto di subappalto e cessione del contratto**
- Articolo 17 Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore – sciopero**
- Articolo 18 Penalità**
- Articolo 19 Risoluzione del contratto**
- Articolo 20 Trattamento dati personali**
- Articolo 21 Rinvio**
- Articolo 22 Foro Competente**

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio spiaggia attrezzata per le attività balneari nell'ambito del centro estivo e servizi educativi estivi organizzati dal Comune di Finale Ligure, destinati a soggetti minori, per il periodo estivo (mensilità di luglio e agosto) annualità 2026 e 2027, con opzione di proroga per il periodo estivo (mensilità di luglio e agosto) dell'annualità 2028.

Si precisa che il Comune di Finale Ligure, nell'ambito della vigente normativa di settore, ha organizzato il centro estivo e relativi progetti educativi per minori mediante affidamento ad altri soggetti gestori: le attività e funzioni oggetto di tali affidamenti relative alla custodia, assistenza ed accompagnamento dei minori, nonché alle attività ludiche, ricreative e laboratoriali sono svolte da personale di cooperativa con idonea formazione e titolo professionale.

Con specifico riferimento alle attività del centro estivo educativo del Comune di Finale Ligure destinato a minori si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e più specificatamente alla DRG 535/2017 Delibera quadro – Sistema socio-educativo di promozione, prevenzione e tutela per i bambini e adolescenti; alla DGR 488/2016 - Indicazioni applicative

allegato A "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino".

Le specifiche modalità tecniche di espletamento del servizio spiaggia attrezzata per le attività balneari per centro estivo e relativi progetti educativi sono disciplinate dalle disposizioni del presente capitolato.

L'appalto è aggiudicato secondo criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, mediante espletamento procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023.

Con riferimento all'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni. Trattandosi, pertanto, di appalto di servizio unitario, esso viene appaltato nella sua integralità.

Articolo 2

Durata dell'appalto e importo stimato

La durata dell'affidamento è definita per il periodo estivo luglio – agosto annualità 2026-2027 a partire dal primo giorno feriale del mese di luglio, tenendo conto della durata del centro estivo e progetti educativi organizzati da lunedì a venerdì escluso festività, in turni da due settimane, fino a compimento del mese di agosto, secondo il calendario concordato dal Comune di Finale Ligure congiuntamente con l'affidatario che espleta il servizio centro estivo nell'ambito dell'appalto Centro comunale per la cultura ludica 0/99.

L'importo a base di gara, relativo al periodo estivo (luglio – agosto) 2026-2027, viene presuntivamente stimato, al netto dell'IVA, in € 26.803,26, di cui € 18.809,76 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso, in applicazione del art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo stimato per i servizi oggetto del presente capitolato speciale di appalto è stato calcolato in base al personale minimo necessario ed al fabbisogno orario complessivo utilizzato nella precedente annualità per analogo servizio di allestimento e gestione spiaggia attrezzata per centro estivo per minori.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: turismo confcommercio/stabilimenti balneari.

Qualora la Stazione appaltante intenda ricorrere all'opzione di proroga per il periodo estivo (mensilità di luglio e agosto) dell'annualità 2028, come prevista dal precedente art. 1, il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è pari ad € 40.204,89 oltre IVA.

L'appalto è finanziato interamente con risorse del bilancio.

Articolo 3

Revisione dei prezzi

In materia di revisione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e all'All. II.2-bis, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato.

Qualora dunque, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La determinazione della variazione dei costi e dei prezzi avviene sulla base degli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, come sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Articolo 4

Fatturazione e pagamento

L' appaltatore fatturerà, esclusivamente in forma elettronica, mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

L' Amministrazione comunale provvederà al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione telematica della stessa all'Ufficio Protocollo. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'appaltatore non potrà richiedere interessi o quanto altro per il ritardato pagamento.

Articolo 5

Soggetti ammessi a presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

In particolare, possono partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), costituiti o costituendi;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti;
- f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Sono altresì ammessi a partecipare gli enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, iscritti al RUNTS, che svolgano attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla lex specialis.

È ammessa la partecipazione in forma singola o associata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 6

Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di seguito stabiliti.

a) requisiti di idoneità professionale

- (per i soggetti tenuti): iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- (per le cooperative sociali ed i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente procedura di gara;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria

è richiesto un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 40.000,00, IVA esclusa.

c) requisiti di capacità tecnica e professionale

è richiesto il titolo autorizzatorio di concessione di stabilimento balneare o di spiaggia

attrezzata/organizzata nel territorio Comune di Finale ligure; tale requisito è considerato di partecipazione e di esecuzione del contratto, legittimamente esigibile verso l'aggiudicatario come condizione di stipulazione del contratto.

È richiesto altresì che l'arenile sia raggiungibile dai minori a piedi o con mezzi forniti entro dieci minuti dalla sede del centro estivo, ubicata presso l'edificio scuole in Via Brunenghi 64, Finale Ligure.

Articolo 7

Caratteristiche organizzative del servizio oggetto di affidamento

a) Articolazione oraria del servizio centro estivo e attività educative per minori in contesto arenile spiaggia attrezzata

Il servizio di centro estivo e progetti educativi per minori svolgerà attività di balneazione, attività ludiche e ricreative in spiaggia attrezzata nelle mensilità di luglio e agosto, per un numero massimo di 55 partecipanti, escluso il personale educatore addetto alla gestione educativa secondo il seguente orario:

- Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (max 55 minori)
- Nel pomeriggio della giornata di mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 circa (max 55 minori).

La gestione diretta dei minori, escluse le attività di stretta competenza dell'appaltatore quali l'assistenza bagnanti, sorveglianza e salvamento, sono a carico del personale educatore assegnato mediante altro affidamento per la gestione dei servizi centri educativi estivi.

b) Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un'area della spiaggia attrezzata appositamente dedicata al centro estivo, con sdraio, ombrelloni e attrezzatura sufficienti per ospitare il numero massimo sopra indicato di partecipanti ai servizi educativi centri estivi, con ombreggiatura consona al fine di garantire lo svolgimento di attività in condizioni di sicurezza.

Nell'orario di frequenza del centro estivo le attrezzature messe a disposizione per i minori non potranno in alcun modo essere utilizzate anche da altra utenza.

I minori iscritti alle attività educative del centro estivo dovranno usufruire di tutti i servizi tipici degli stabilimenti balneari/spiaggia attrezzata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo docce, servizi igienici, utilizzo lavabi; è richiesta almeno una cabina chiusa, ad uso esclusivo dei minori del centro estivo, per consentire il cambio indumenti dei minori e almeno una doccia cabina chiusa, ad uso esclusivo per minori del centro estivo, per consentire ai minori di fare la doccia in situazione protetta e di privacy. E' richiesta altresì la possibilità di ricoverare alcune dotazioni strumentali (es. giochi, zainetti) di proprietà della Cooperativa che gestisce i servizi educativi, per consentire lo svolgimento di attività ludiche balneari dei minori del centro estivo.

E' obbligatorio individuare un'unica area per l'allestimento del centro estivo, non è consentito frazionare il gruppo di minori tra altra utenza bagnanti o creare situazioni di promiscuità che interferiscano nella attività di controllo e gestione educativa dei minori.

L'affidatario dovrà disporre inoltre di idonea dotazione strumentale per garantire la piena accessibilità per soggetti che usufruiscono dei benefici della L. n. 104/1992 e, pertanto, dovrà essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, anche con la predisposizione di almeno una sedia JOB per para/tetraplegici, ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i.;

L'affidatario dovrà garantire per tutta la durata del centro estivo la presenza di idoneo personale addetto alla sorveglianza e assistenza balneare, come previsto dalla vigente normativa, in possesso di idonei titoli (es. patentino assistenti bagnanti acque esterne e abilitazione all'utilizzo defibrillatore automatico esterno).

L'arenile messo a disposizione dovrà essere sempre in ordine, in perfette condizioni igieniche e di allestimento, privo di detriti che possono causare il ferimento di minori e bagnanti.

In caso di condizioni meteorologiche avverse dovranno essere adottati tutti i dispositivi segnali e i controlli del caso secondo la vigente normativa.

E' compito del personale educatore professionale della Cooperativa cui è affidata la gestione del centro estivo fare riferimento al personale del soggetto gestore della spiaggia attrezzata per

l'allestimento sdraio, ombrelloni e relativi servizi.

Il personale educatore non potrà infatti assumere alcuna iniziativa in merito alla gestione della spiaggia attrezzata né apportare modifiche all'allestimento ed all'organizzazione posta in essere per la accoglienza dei minori.

I rapporti tra operatori e dipendenti dei soggetti affidatari dovranno svolgere le proprie mansioni ciascuno all'interno del proprio ambito di competenza, in modo rigoroso e puntuale, rispettoso e collaborativo, nell'interesse della gestione complessiva del centro estivo e del buon andamento del servizio.

Articolo 8

Personale

Il servizio oggetto del presente affidamento verrà svolto da personale alle dipendenze dell'aggiudicatario. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato, deve essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'aggiudicatario sarà tenuto a mantenere tutte le figure professionali previste nell'offerta, in riferimento alle entità numeriche, alla formazione culturale ed all'esperienza lavorativa.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto ed agli adempimenti previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati. E' consentito all'aggiudicatario la sostituzione del personale indicato in fase di offerta con altro di pari esperienza e formazione professionale, previa comunicazione al Comune e nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicato.

Il personale ha l'obbligo di svolgere le proprie mansioni in un'ottica di spirito di collaborazione e rispetto delle esigenze dei bambini frequentanti il centro estivo, nonché delle professionalità coinvolte nella gestione educativa.

Il personale da impiegare nei servizi dovrà possedere i seguenti requisiti:

- idoneità psico-fisica per lo svolgimento del servizio;
- titoli professionali idonei alla mansione svolta.

Articolo 9

Coordinatore del servizio

L'aggiudicatario si impegna a nominare in sede di offerta un coordinatore responsabile di comprovata professionalità cui affidare l'incarico di referente con l'Amministrazione Comunale.

Egli deve assicurare un contatto con l'ufficio Pubblica Istruzione - Servizi sociali comunale finalizzato al corretto svolgimento ed esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il referente del servizio dovranno intendersi fatte direttamente alla ditta. In caso di assenza o inadempimento del referente, l'impresa deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e comunicarlo all'Amministrazione Comunale.

L'impresa è tenuta ad individuare e a comunicare altresì il nominativo del Responsabile della Privacy (GDPR Regolamento UE n. n. 679/2016) e della sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Articolo 10

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative RCT/RCO.

Copia di tali polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima dell'inizio dell'attività, salvo documentazione già in possesso dei competenti uffici comunali.

Qualora l'appaltatore ne fosse già in possesso, sarà necessaria l'introduzione di un'appendice che estenda esplicitamente la copertura prevista anche all'appalto in oggetto e che indichi il Comune di Finale Ligure come soggetto terzo.

Il Comune è esonerato nella maniera più ampia da ogni responsabilità, anche in relazione a violazioni della normativa in materia o errata applicazione delle assicurazioni obbligatorie.

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà essere in regola con gli adempimenti e obblighi derivanti dalla gestione dello stabilimento/spiaggia attrezzata come da concessione o altro titolo autorizzatorio all'esercizio.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio degli operatori impiegati e senso di

responsabilità adeguato alla natura delle attività da espletare, stante la particolarità delle stesse in quanto rivolte a minori. In relazione all'obbligo di cui sopra, le sostituzioni degli operatori addetti dovranno essere limitate ai casi di effettiva e comprovata necessità. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, o nel caso di interruzione di singole prestazioni, l'appaltatore sarà tenuto, con ogni onere a carico, a procedere alla sostituzione degli stessi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente capitolato, del contratto d'appalto e secondo i migliori criteri per la tutela del pubblico interesse.

E' altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nell'ambito della materia oggetto d'appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'appaltatore è inoltre obbligato a:

- a) relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- b) redigere e trasmettere al competente ufficio comunale, su richiesta di quest'ultimo, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;
- c) comunicare all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile connessa al servizio con specifico riferimento alle varie problematiche eventualmente verificatesi;
- d) a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni affidate che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Tutti gli operatori, in generale, dovranno essere adeguatamente resi edotti delle responsabilità derivanti dalla gestione del servizio, quali, ad esempio, il rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei minori.

In alcun caso saranno richieste prestazioni di riordino dell'arenile o svuotamento di cestini al personale educatore dipendente di altre Ditta e responsabile della gestione educativa dei minori del centro estivo.

Articolo 11

Criteri di valutazione dell'offerta

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, all'operatore che otterrà il punteggio complessivo più alto, da determinarsi secondo i seguenti criteri:

a) offerta tecnica: 70 punti massimo

Il progetto dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi sotto descritti, in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile riconduzione ad ogni voce prevista:

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX 70	TIPOLOGIA PUNTEGGIO
QUALITA' DELLA OFFERTA TECNICA IN RELAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO BALNEARE /SPIAGGIA ATTREZZATA, ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURA ES. SDRAIO, PUNTO RISTORO O SERVIZIO SIMILARE, ALLA AREA DI OMBREGGIATURA PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI CENTRO ESTIVO	35	D

QUALITA' DELLA OFFERTA TECNICA IN RELAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPIAGGIA CENTRO ESTIVO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI SOSTITUZIONE TEMPESTIVA DEL PERSONALE CON CARATTERISTICHE ADEGUATE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10	D
QUALITA' DELLA OFFERTA TECNICA IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI ED INNOVATIVI SENZA COSTI AGGIUNTIVI DA PARTE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE	25	D

A parità di punteggio totale tra diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base del punteggio maggiore attribuito alla offerta tecnica.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

b) offerta economica: 30 punti massimo

Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la formula inversamente proporzionale.

La formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata (cioè quella con il maggior ribasso) ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara.

Trattandosi di procedura per valore economico al ribasso, la formula applicata è la seguente:

$PE = P_{Emax} \times \frac{P_{min}}{P_o}$
--

Dove:

- PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 30);
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

I punti relativi al prezzo offerto verranno attribuiti considerando due decimali arrotondando l'ultima cifra all'unità superiore ove la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla

verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Articolo 13 **Clausola sociale**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 co. 1 del D. Lgs 36/2023.

Il personale attualmente impiegato dalla Ditta uscente, per analoghi interventi e prestazioni è indicato all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto.

Articolo 14 **Responsabilità dell'appaltatore**

L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle attrezzature ed agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli operatori e/o a terzi comunque denominati o a cose, per qualsiasi causa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 15 **Vigilanza e controlli**

All'Amministrazione compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi. Le prestazioni rese dall'appaltatore previste dal presente capitolato potranno essere verificate dal Comune in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva:

- di contattare periodicamente gli utenti del servizio, i loro familiari e gli educatori dipendenti di altre Ditte per controllare la qualità delle prestazioni rese;
- di verificare con l'appaltatore l'andamento e la corretta esecuzione del servizio, segnalando eventuali disfunzioni e richiedere, ove occorra, la sostituzione di operatori che non dovessero garantire il corretto svolgimento delle funzioni a loro affidate.

L'appaltatore, così come indicato all'art. 9 del presente capitolato, dovrà individuare, prima dell'inizio del servizio, un coordinatore, al quale l'Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento, l'appaltatore dovrà individuare un sostituto e comunicare tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale. Il coordinatore dovrà essere munito di recapito telefonico e dovrà essere assicurata una reperibilità almeno nella fascia oraria dei servizi ogni giorno del calendario del centro estivo.

Articolo 16 **Divieto di subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati alla Amministrazione.

Articolo 17 **Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore – sciopero**

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con PEC i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

Articolo 18 **Penalità**

L'Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva

comunque di applicare le seguenti sanzioni:

- € 200,00 per ogni giornata di mancato servizio da imputare a carenza di assistenti al salvamento, anche in rapporto minimo;
- € 300,00 per ogni difformità di servizio dal presente capitolato.

L'amministrazione provvederà a contestare la violazione tramite notifica, dal ricevimento della quale l'appaltatore disporrà di giorni 15 per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non pervengano o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Dirigente dell'Area 2 Servizi al cittadino si provvederà ad applicare la penale, con atto del medesimo Dirigente e, in caso di reiterati comportamenti, si addiverrà alla risoluzione del contratto. In caso di inadempienze riscontrate in seguito a controlli in ordine a:

- deficienze nella qualità dei servizi erogati, con riferimento alle attrezzature messe a disposizione per i minori;
- presenza di assistenti bagnanti e altre attrezzature per il salvamento e la corretta gestione della spiaggia inadeguate o inferiori a quella prevista;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste;

verrà notificata all'appaltatore relativa contestazione unitamente a diffida ad adempiere.

L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

Qualora l'inadempienza riscontrata di cui all'art. 19 del presente capitolato risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta e/o la diffida ad adempiere.

Articolo 19

Risoluzione del contratto

Il Comune può disporre la risoluzione del contratto, restando salva la facoltà di richiesta di risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di violazione del divieto di subappalto;
- d) in caso di reiterati comportamenti sanzionati con quanto previsto nell'art.18;
- e) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni previste nel contratto;
- f) per decadenza di requisiti di partecipazione e di esecuzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi al cittadino e deve essere notificata al gestore.

Il Comune ha facoltà di recedere dall'accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta, ove si verificassero situazioni che non consentano da parte del gestore la corretta esecuzione del contratto, senza che lo stesso possa accampare diritti o pretese di sorta.

Articolo 20

Trattamento dati personali

Il Comune conferisce all'appaltatore, ai fini della gestione delle attività di cui al presente capitolato, i dati minimi essenziali per il funzionamento dei servizi del centro estivo in applicazione Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune e di rendere noto, prima della stipula del contratto, i titolari e i responsabili del trattamento dei dati.

Dovrà altresì relazionare sulle misure di sicurezza adottate ed informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale e di emergenze.

Il Comune si riserva comunque il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le

prestazioni affidate.

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'appalto.

Articolo 22

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il gestore riguardo all'esecuzione ed al rispetto delle norme contrattuali è competente il Foro di Savona. Non è prevista la devoluzione dell'eventuale controversia ad arbitri.